

CONVENZIONE TRA

RCS Sport S.p.A., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RCS MediaGroup S.p.A. con sede in Via Rizzoli 8, 20132 Milano (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Milano sotto il numero 290976 – R.E.A. 1302385, rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Paolo Bellino (di seguito denominata: **“RCS Sport”**)

E

Comune di SCIGLIANO (CS) con sede in Scigliano (CS) Via Municipio CF/Partita IVA **01086380787**, rappresentata da RAFFAELE PANE in qualità di SINDACO (di seguito denominata: **“COMUNE DI SCIGLIANO”**)

PREMESSO CHE

- (a) RCS Sport è una società specializzata nell'organizzazione e nella gestione, in tutte le forme, di manifestazioni sportive di alto livello e di fama internazionale tra le quali la gara di ciclismo professionistico a tappe della durata di tre settimane denominata *“Giro d'Italia”* (di seguito anche *“Giro”*).
- (b) RCS Sport, nelle stesse date e sulle stesse strade, organizza anche il *“Giro-E”*: un evento cicloturistico inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, che si svolge con le biciclette a pedalata assistita (di seguito *Giro-E* e/o Evento).
- (c) RCS Sport dispone dei diritti di utilizzazione economica connessi al *Giro-E* e dei relativi marchi con facoltà di concessione a favore di terzi. In tale contesto, RCS Sport intende cooperare con l'Ente secondo i termini e condizioni di seguito previste allo scopo di organizzare una Tappa del *Giro-E*.
- (d) L'Ente, a sua volta, è interessato a cooperare con RCS Sport secondo i termini e condizioni di seguito previste per l'organizzazione della Tappa ed è interessato a poter essere presentato come *“Sede di Tappa”* del *Giro-E*;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Premesse e Allegati

Le premesse e i seguenti allegati formano parte integrante della

- Allegato “A” – Attività dell’Ente;
- Allegato “B” – Attività di RCS Sport;
- Allegato “C” – Attività di Promozione e Comunicazione;
- Allegato “D” - Style Guide Book;
- Allegato “E” – Rapporto Tecnico;

2. Oggetto

2.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Ente si impegna a ospitare la partenza della Tappa del Giro-E 2020 e RCS Sport a sua volta si impegna a organizzare la Tappa, predisponendo in particolare le specifiche attività che saranno di volta in volta concordate secondo quanto di seguito previsto.

2.2 Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede per la migliore organizzazione, promozione e gestione della Tappa, anche nell’ottica di raggiungere il massimo risultato possibile sia in riferimento alla Tappa stessa sia in riferimento al Giro-E nel suo complesso.

3. Organizzazione e Promozione della Tappa

3.1 La Tappa si terrà in data **Mercoledì 7 Ottobre 2020**.

3.2 La Tappa consisterà nello svolgimento della manifestazione organizzata da RCS Sport, con partenza nel luogo indicato nel Rapporto Tecnico allegato sub “E”.

3.3 Al fine di ospitare la Tappa, l’Ente si impegna a:

- (a) svolgere, a propria cura e spese, le attività indicate nel dettaglio nell’Allegato “A”;
- (b) compiere ogni sforzo per coadiuvare RCS Sport per l’ottenimento dei permessi indicati al successivo articolo 3.4 b) e per il loro rispetto.

3.4 In relazione all’organizzazione della Tappa, RCS Sport:

- (a) si impegna a realizzare le attività indicate nell’Allegato “B”;
- (b) ottenere, a proprie spese, tutte le autorizzazioni e permessi dalle competenti amministrazioni in relazione:
 - (i) allo svolgimento della Tappa del Giro-E;
 - (ii) alla realizzazione delle attività previste ai sensi dell’Allegato “C”.
- (c) ha competenza - a sua esclusiva discrezione e nel rispetto di ogni eventuale indicazione delle autorità pubbliche competenti – per decidere in relazione a:
 - (i) aspetti logistici e sportivi della Tappa (quali a titolo esemplificativo percorso dell’evento, luoghi di partenza, ecc.);

- (ii) coordinamento delle operazioni tecniche della Tappa (quali a titolo esemplificativo allestimento e disallestimento delle aree di partenza, villaggi commerciali, archi, ecc.);
- (iii) rispetto delle regole applicabili dettate dalla FCI;
- (iv) selezione dei partner commerciali del Giro-E.

3.5 Per le attività di comunicazione, promozione, intrattenimento e ospitalità relative alla Tappa:

- (a) le Parti si impegnano a realizzare le attività indicate nell'Allegato "C", anche, nel rispetto dello *Style Guide Book* di cui all'Allegato "D" che potrà essere anche aggiornato da RCS Sport, a sua esclusiva discrezione (di seguito "**Style Guide Book**", sub Allegato "D");
- (b) l'Ente sottoporrà per approvazione di RCS Sport qualsiasi progetto di comunicazione e marketing relativi alla Tappa e al Giro-E, fermo restando che nessun progetto di comunicazione potrà essere realizzato dall'Ente senza la previa approvazione scritta di RCS Sport, che potrà essere concessa a sua totale discrezione.

4. Uso dei Marchi

4.1 In riferimento alle realizzazioni delle attività previste dal presente contratto – e a fronte di parte del corrispettivo indicato nel successivo articolo 7 - RCS Sport concede all'Ente il diritto di usare ai termini e condizioni di cui ai successivi articoli 4.2 e 4.3, i segni distintivi e i marchi indicati nel *Style Guide Book* (di seguito i "**Marchi**").

L'Ente prende atto e riconosce che qualsiasi marchio relativo al Giro-E e alla Tappa, incluso nel *Style Guide Book* appartiene a RCS Sport e non può essere utilizzato dall'Ente, senza il previo consenso scritto di RCS Sport.

4.2 Con riferimento all'utilizzo dei Marchi, le Parti concordano che gli stessi potranno essere utilizzati dall'Ente esclusivamente:

- (a) in riferimento alla realizzazione delle attività a proprio carico per la Tappa, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli 3.3 e 3.5, e in ogni caso in relazione alla Tappa;
- (b) per promuovere l'area geografica di propria competenza come località turistica e commerciale;
- (c) nel periodo tra il 5.07.2020 e il 31.12.2020;
- (d) senza associarli ad altri segni distintivi o marchi (regolarmente registrati o utilizzati su base di fatto), fatta eccezione per il logo dell'Ente e, comunque, mai in abbinamento a marchi di terzi e/o su prodotti e articoli promozionali in genere;
- (e) in conformità con lo *Style Guide Book*;

- (f) concordando gli ambiti e le modalità con il settore marketing di RCS Sport;
- (g) se tutte le previsioni del presente articolo 4) vengono rigorosamente rispettate.

4.3 Le Parti infine concordano che:

- (a) qualsiasi uso dei Marchi diverso da quanto indicato dal precedente Articolo 4.2, necessiterà del previo consenso scritto di RCS Sport, che sarà libera di concederlo o meno a propria discrezione;
- (b) in nessun caso, in riferimento alle attività di cui al presente contratto, l'Ente è autorizzato ad usare qualsiasi marchio, logo, nome dominio o altri segni distintivi diverso dai Marchi;
- (c) in nessun caso l'Ente potrà depositare o registrare qualsiasi marchio, logo, nome dominio o altri segni distintivi che possa essere confuso con uno qualsiasi dei Marchi.

5. Contenuti Fotografici e Audiovisivi

5.1 L'Ente prende atto e riconosce che RCS Sport potrà concedere a terzi – anche in via esclusiva – i diritti audiovisivi e fotografici, nonché i relativi diritti di diffusione, della Tappa e del Giro-E.

5.2 L'Ente potrà utilizzare immagini fotografiche e audiovisive della Tappa e del Giro-E esclusivamente per propri scopi di comunicazione istituzionale, a condizione che:

- (a) l'Ente ottenga la previa autorizzazione scritta da parte di RCS Sport, che potrà rilasciare a sua discrezione;
- (b) in riferimento ai contenuti fotografici ufficiali, l'Ente potrà utilizzarli senza costi aggiuntivi salvo quello di riproduzione;
- (c) l'Ente ottenga tutti i necessari consensi da parte delle persone raffigurate nelle immagini e tenendo manlevato RCS Sport da qualsivoglia eventuale richiesta da parte delle stesse in relazione all'uso della loro immagine ai sensi di quanto sopra previsto.

6. Articoli Promozionali

6.1 L'Ente prende atto e accetta che RCS Sport può concedere a terzi (di seguito i “**Licenziatari**”) – anche in via esclusiva – i diritti produrre e vendere articoli promozionali da distribuire durante la Tappa o lungo il percorso interessato dal passaggio della manifestazione.

6.2 Nel caso in cui l'Ente intenda distribuire articoli promozionali, dovrà ottenere il previo consenso scritto da parte di RCS Sport, che potrà concederlo a sua discrezione, fermo restando che:

- (a) l'Ente sarà autorizzato solo a distribuire gli articoli promozionali acquistati dai Licenziatari, secondo accordi da concludere prima della Tappa;
- (b) l'Ente dovrà garantire in ogni caso che gli articoli promozionali saranno distribuiti gratuitamente.

6.3 Inoltre, se non diversamente concordato per iscritto con RCS Sport, l'Ente si impegna a utilizzare nelle aree interessate dal percorso dell'evento esclusivamente gli articoli acquistati dai Licenziatari, alle condizioni da concordare prima della data di svolgimento della Tappa.

7. Corrispettivo

7.1 Per tutte le attività svolte da RCS Sport a favore dell'Ente con il presente contratto anche in riferimento alla qualifica di Sede di Tappa del Giro, l'Ente riconoscerà a RCS Sport un corrispettivo di **Euro + IVA.**

7.2 Gli importi sopra indicati sono al netto di IVA e saranno pagati tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura emessa da RCS Sport.

7.3 Le Parti concordano che RCS Sport potrà risolvere il presente contratto con effetto immediato nel caso di mancato pagamento della tranche concordata.

8. Tracciabilità dei flussi finanziari

8.1 RCS Sport si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto. In particolare:

- a) indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: Intesa San Paolo – Ag.1902 **IBAN** IT96P0306909537100000008284 **BIC/SWIFT** BCITITMM;
- b) indica nella persona del Dott. Paolo Bellino residente per la carica in via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano – CF: BLLPGC69M19L219T - il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C;
- c) è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione di quanto previsto dal presente contratto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del seguente CIG [●.....] [ove applicabile] ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria;

8.2 Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora RCS Sport risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

8.3 RCS Sport si obbliga altresì ad inserire un'analogia clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente contratto. RCS Sport si obbliga infine a comunicare a questa stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

9. Manleva

9.1 L'Ente terrà manlevato e indenne RCS Sport in relazione a qualsiasi richiesta, pretesa o azione che qualunque terzo possa avanzare - in ogni forma e a ogni titolo – nei confronti di RCS Sport in relazione:

- (a) all'esecuzione da parte dell'Ente del presente contratto e qualsiasi altra attività comunque svolta dall'Ente in relazione alla Tappa; o
- (b) qualsiasi inadempimento da parte dell'Ente alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

10. Assicurazione

10.1 L'Ente prende atto e accetta che RCS Sport avrà un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile a copertura dei danni che RCS Sport potrà causare nell'organizzazione della Tappa.

10.2 RCS Sport si impegna a fornire all'Ente, su richiesta, i certificati di assicurazione corrispondenti alle polizze sopra menzionate e a mantenere queste garanzie assicurative durante tutta la durata della convenzione.

10.3 L'ente si impegna a fornire a RCS Sport i certificati di assicurazione corrispondenti alle polizze sopra menzionate e i certificati di conformità delle sue infrastrutture. Oltre a mantenere queste garanzie assicurative durante tutta la durata della convenzione.

11. Forza Maggiore

11.1 Il corrispettivo indicato nel precedente Articolo 7.1 sarà dovuto interamente nel caso in cui la Tappa sia (in tutto o in parte) cancellata o posticipata a causa di eventi di forza maggiore, inclusi il lutto nazionale, epidemia (attuale, minacciata o temuta) che possa causare restrizioni al movimento di persone, condizioni meteorologiche avverse che presentino pericoli per coloro che partecipano alla Tappa (ciclisti, personale dell'organizzazione, addetti media, spettatori, ecc.), atti di terrorismo (verificati o minacciati) durante la Tappa o nei 60 giorni precedenti la data della Tappa, lo sciopero (compreso lo sciopero del personale che non consenta l'esecuzione della corsa in condizioni di sicurezza), qualsiasi forma di protesta da parte di qualsiasi persona che partecipa all'esecuzione della Tappa (ciclisti, personale dell'organizzazione, addetti media, spettatori, ecc.), nonché qualsiasi evento che, ai sensi delle norme FCI applicabili, comporti (in tutto o in parte) l'annullamento o il posticipo dell'Evento.

11.2 A tale riguardo, le Parti concordano che coopereranno in buona fede in modo da eliminare o ridurre al minimo le conseguenze di qualsiasi evento di forza maggiore e in modo da garantire, nel miglior modo possibile, l'esecuzione della Tappa.

11.3 Con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Parti concordato che il precedente articolo 11.1) non troverà applicazione nel caso in cui la Tappa dovesse essere cancellata a

seguito di misure restrittive adottate da parte dell'Autorità competenti per l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica. In tale eventualità l'ENTE sarà liberato dal pagamento del corrispettivo indicato nel precedente Articolo 7.1

12. Misure di Sicurezza Preventive Anti Covid-19

12.1 In base a quanto verrà stabilito dal Governo in termini di misure preventive da adottare per emergenza Covid-19 e al conseguente protocollo adottato da RCS Sport, la modalità di esecuzione dell'evento potrà subire delle modifiche e delle restrizioni, quali ad esempio:

- controllo della temperatura corporea di atleti, staff e pubblico presenti all'evento;
- limite di accesso nelle varie aree presenti all'evento;
- distanziamento sociale
- modifiche o annullamento di attività collaterali, quali ad esempio sosta della Carovana Pubblicitaria, attività di animazione, lancio gadget, etc..

Fatto salvo l'annullamento totale dell'evento causa Covid-19, come riportato al punto 11.2, le eventuali modifiche al palinsesto non comporteranno variazioni degli impegni assunti a sostegno dell'evento.

13. Varie

13.1 Confidenzialità. Le Parti si impegnano a tenere strettamente confidenziali le condizioni della presente convenzione e concorderanno in buona fede il contenuto di annunci stampa relativi alla conclusione ed esecuzione della presente convenzione.

13.2 Spese. Salvo quanto diversamente previsto nella ciascuna parte si farà carico di commissioni, spese, e costi sostenuti dalla stessa o dai propri consulenti in relazione alla negoziazione, all'esecuzione e all'attuazione della presente convenzione.

13.3 Modifiche. Ogni deroga o accordo complementare alla presente convenzione dovrà essere formulato per iscritto e firmato dalle due parti.

13.4 Comunicazioni. Lo scambio fra le Parti di comunicazioni o documentazione ai sensi del contratto dovrà avvenire per iscritto, ai seguenti indirizzi:

- Se a RCS Sport:

Mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata a:

RCS Sport S.p.A.

Via Rizzoli 8

20132 Milano

oppure mediante posta elettronica certificata indirizzata a:

rcssport_spa@rcs.legalmail.it, con copia a roberto.salvador@rcs.it;

Resta inoltre inteso che i suddetti indirizzi saranno considerati come proprio domicilio ai fini del contratto.

13.5 Subappalto. Le Parti potranno subappaltare a terzi l'esecuzione delle rispettive attività previste ai sensi del presente contratto, a condizione che:

- (a) ciascuna parte terrà manlevata e indenne l'altra parte in relazione a qualsiasi richiesta, pretesa o azione che possa essere avanzata nei suoi confronti in relazione ad attività del subappaltatore;
- (b) dietro richiesta scritta, ciascuna parte comunicherà per iscritto all'altra l'elenco dei subappaltatori di volta in volta impiegati.

13.6 Cessione del Contratto. Il presente contratto e i relativi diritti e obblighi da questo derivanti non potranno essere ceduti a terzi, fatta eccezione per quanto segue:

- (a) RCS Sport potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto e/o i diritti o le obbligazioni da questo derivanti a una o più società di volta in volta controllate da RCS MediaGroup S.p.A.;
- (b) l'Ente avrà facoltà di sublicenziare ad altri enti locali coinvolti nella Tappa i diritti derivanti del presente contratto fermo restando la responsabilità dell'Ente nei confronti di RCS Sport per le obbligazioni assunte.

13.7 Codice Etico. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, l'Ente si impegna, nei rapporti con RCS Sport., anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di RCS Sport, quale parte integrante del modello adottato ex D. Lgs. 231/01 e pubblicato sul sito www.rcsmediagroup.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiarate di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità dell'Ente, sarà facoltà di RCS Sport risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Ente dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, RCS Sport e, per essa, i suoi aventi causa,

sindaci, amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice di Etico.

13.8 Legge Applicabile e Foro Competente. Il Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi di tale legge.

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti degli accordi del Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiarano di accettare nella loro interezza tutte le clausole in esso contenute senza esclusione o riserva alcuna. Le Parti dichiarano altresì che tutti gli articoli del presente Contratto sono stati oggetto di trattativa e che la stessa è stata svolta nella piena libertà e volontà delle Parti. Pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Milano, il _____

RCS Sport S.p.A.

L'Ente

ALLEGATO "A"

ATTIVITÀ DELL'ENTE

L'Ente si impegna a realizzare le seguenti attività.

1. Fornire a RCS Sport un organigramma locale contenente i nomi e i contatti delle persone che l'Ente incaricherà per tutti gli aspetti relativi alla Tappa (quali ad esempio organizzazione, amministrazione, marketing e comunicazione).
2. Collaborare con gli incaricati di RCS Sport per effettuare le necessarie ispezioni riguardanti il percorso e le aree di partenza. Nel corso di dette ispezioni, la partenza, il posizionamento delle strutture della manifestazione gli allestimenti dei locali e delle aree parcheggi, il numero di transenne supplementari necessarie e qualsiasi altra misura di sicurezza generale strumentale saranno concordati e definiti nel Rapporto Tecnico redatto da RCS Sport.
3. Collaborare con RCS Sport per garantire il buon compimento delle disposizioni contenute nel Rapporto Tecnico redatto da RCS Sport, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative applicabili.
4. Garantire il rispetto delle indicazioni dettate da RCS Sport nell'esecuzione delle attività previste dall'Allegato "B".
5. Collaborare con RCS Sport per garantire il libero accesso degli spettatori alla Tappa, a eccezione dell'area VIP, del percorso della manifestazione e delle aree tecniche.
6. In relazione alla manifestazione:
 - (a) adottare tutte le misure affinché sia fornita assistenza medica per il pubblico durante la manifestazione, per gli addetti ai lavori secondo le istruzioni fornite da RCS Sport secondo quanto indicato nell'Allegato "E";
 - (b) provvedere al coinvolgimento della polizia locale e altri servizi analoghi che saranno necessari per la chiusura delle strade, scorta manifestazione e sicurezza all'interno del territorio comunale;
 - (c) adottare tutte le necessarie misure per garantire la sicurezza dei concorrenti e degli spettatori lungo il percorso comunale, ivi incluse tutte le misure necessarie per prevenire interruzioni causate da veicoli fermi o in movimento lungo il percorso, anche nel rispetto del Rapporto Tecnico;
 - (d) adottare tutte le misure necessarie per garantire la pubblica sicurezza, ivi incluse le misure di safety and security richieste dalla competente autorità;
 - (e) garantire che la popolazione sia informata riguardo la manifestazione ciclistica, nonché delle chiusure e deviazioni del traffico a causa della stessa.

7. Garantire che le seguenti restrizioni saranno previste e applicate:
- (a) divieto di pubblicità occasionale - in qualsiasi sua forma, ivi inclusi volantini, poster commerciali o cartelloni/pannelli – nelle aree di partenza e arrivo e nelle immediate vicinanze, salvo specifiche autorizzazioni concesse da RCS Sport.
 - (b) divieto di qualsiasi forma di vendita occasionale di *merchandising* e altri generi diversa dai licenziatari indicati nell'Allegato "E" e degli stand autorizzati da RCS Sport lungo il percorso della Tappa e nelle sue immediate vicinanze non autorizzati da RCS Sport.

8. Garantire che le attività indicate nel Rapporto Tecnico redatto da RCS Sport saranno realizzate senza costi per RCS Sport. Dette attività saranno concordate in anticipo e per iscritto sulla base dei requisiti indicati nel Rapporto Tecnico.

Collaborare con RCS Sport nei rapporti con le autorità locali in riferimento alla raccolta dei rifiuti e garantire la pulizia delle aree che saranno occupate da RCS Sport e/o suoi incaricati, ivi incluse zona tecnica della partenza.

9. Sono a carico dell'Ente tutti i costi relativi ai servizi necessari all'organizzazione della Tappa. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- (a) i costi per i lavori stradali indicati nel Rapporto Tecnico;
 - (b) i costi comunali relativi ai servizi di polizia locale;
 - (c) i costi relativi agli oneri di ordine pubblico;
 - (d) i costi relativi agli oneri di safety and security (sia nel caso in cui le relative attività siano svolte direttamente dall'Ente ai sensi della presente convenzione, sia laddove, in caso di inerzia dell'Ente, le relative attività siano svolte da RCS Sport)
 - (e) i costi relativi ai servizi di pulizia delle aree interessate pre e post evento;
 - (f) i costi relativi all'assistenza sanitaria durante le fasi di allestimento e disallestimento;
 - (g) i costi relativi al servizio di vigilanza del percorso (protezione civile, volontari, etc.);
 - (h) transennatura supplementare, ai lati della strada, ove necessaria, secondo le richieste di RCS Sport;
 - (i) i costi per i collegamenti necessari alla fornitura di elettricità nei vari luoghi della manifestazione secondo le necessità indicate da RCS Sport;
 - (j) i servizi di soccorso e i mezzi sanitari di intervento e di evacuazione per il pubblico;
 - (k) servizi igienici per il pubblico e partecipanti;
 - (l) tutti i costi aggiuntivi legati a necessità particolari della tappa (allacciamenti elettrici, illuminazione).

- 10.** L'Ente si farà inoltre carico di tutti i costi relativi alle imposte di occupazione di suolo pubblico e/o pubblicità sostenendoli direttamente e/o rimborsando RCS Sport di tutte le somme eventualmente versate per tale titolo.
- 11.** L'ente potrà proporre il coinvolgimento di realtà locali per integrare le attività di animazione alla partenza del Giro-E (bande musicali, manifestazioni sportive, sfilate, degustazioni, mostre, etc.) condivise con RCS Sport.

ALLEGATO “B”

ATTIVITÀ DI RCS SPORT

1. RCS Sport si adopererà per far sì che il Giro-E abbia caratteristiche di alta qualità sportiva e di spettacolo nonché adeguata diffusione mediatica.
2. RCS Sport si occuperà del Montaggio e dello smontaggio delle seguenti strutture:
 - (a) il villaggio hospitality,
 - (b) le transenne e arco di partenza
 - (c) il podio firma
 - (d) il maxischermo
 - (e) impianto fonico
 - (f) stand sponsor RCS
 - (g) gli striscioni, le bandiere, la segnaletica dell'evento;nonché fornire il materiale di installazione, le attrezzature e il personale necessari per l'organizzazione della Tappa, così come stabilito nel Rapporto Tecnico.
3. Effettuare sopralluoghi delle aree di partenza della Tappa del Giro-E. Durante tali sopralluoghi, i rappresentanti di RCS Sport concorderanno con i rappresentanti dell'Ente i luoghi precisi di partenza, il posizionamento di tutte le necessarie strutture e, più in generale, concorderanno tutte le specifiche misure tecniche necessarie per garantire la buona riuscita della Tappa. Al termine dei sopralluoghi, RCS Sport redigerà un rapporto e un elenco di attività che saranno ragionevolmente richieste per la realizzazione della Tappa e delle pertinenti attività accessorie.

ALLEGATO “C”

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

A) Attività di Promozione e Comunicazione di RCS Sport

1. Presentare l’Ente come sede della Tappa.
2. Garantire che il nome e lo stemma dell’Ente appaia nel sito ufficiale del Giro-E, nel Style Guide Book e nel materiale marketing.
3. Inserire nel Sito Ufficiale del Giro-E (www.giroe.it) i loghi dell’Ente e altri nomi/eventi istituzionali direttamente correlati all’Ente, o sponsor locali, una descrizione della Tappa e i contenuti di interesse per l’Ente che saranno prodotti dall’Ente stesso a proprie spese e saranno consegnati a RCS Sport entro il **31.07.2020**. A tale riguardo, l’Ente garantisce a RCS Sport che i contenuti sopra indicati sono liberi da ogni diritto di terzi e che possono essere liberamente utilizzati da RCS Sport.
4. Nel giorno di svolgimento della Tappa, inserire il nome dell’Ente nell’area di partenza sul maxischermo, che è posizionato sul podio firma, e sulla bandiera di partenza.
5. Consentire all’Ente di posizionare, in area di ritrovo partenza e sul percorso, da concordare per iscritto, striscioni istituzionali con lo stemma o il nome dell’Ente e altri nomi/eventi istituzionali direttamente correlati all’Ente, o sponsor locali. La lunghezza totale degli striscioni (forniti dall’Ente e approvati per iscritto da RCS Sport) non può superare i 20 metri su ciascun lato della strada (40 metri in totale). I punti di posizionamento saranno indicati da RCS Sport.
6. Fornire all’Ente lo Style Guide Book.
7. Collaborare con l’Ente per realizzare un piano di marketing e comunicazione, con tempistiche per la preparazione e il lancio delle iniziative di comunicazione media in relazione alla Tappa del Giro-E.
8. Dare la possibilità di fare promozione per le istituzioni e/o aziende locali, negli spazi concordati con RCS Sport.

B) Accrediti forniti da RCS Sport

1. Villaggio di Partenza: l'Ente avrà n. 15 accrediti per ospiti nell'area *hospitality* alla partenza.

C) Attività di Promozione e Comunicazione dell'Ente

Fatti salvi i diritti di RCS Sport e gli obblighi di esclusività relativi allo sfruttamento commerciale del Giro-E, l'Ente avrà il diritto, a proprie spese e senza il riconoscimento di alcun corrispettivo, di svolgere attività commerciali e promozionali accessorie relative alla Tappa, a condizione che dette attività:

- (a) vengano notificate per iscritto a RCS Sport;
- (b) vengano realizzate nelle aree concordate con RCS Sport;

L'ente potrà finanziarsi tramite partner locali che potranno avere ampia visibilità, in partenza e su tutti i materiali di comunicazione ufficiali dell'evento. A propria cura l'ente può promuovere l'evento con striscioni, stand espositivi (con costo a carico dello sponsor).

Gli Sponsor e/o Partner locali non potranno essere in contrasto con i principali sponsor del Giro-E, ovvero delle seguenti categorie merceologiche:

- Produzione/Distribuzione Energia;
- Banche & Assicurazioni;
- Auto & Moto;

D) Animazione e relazioni pubbliche

RCS Sport si impegna ad offrire, a sue cure e responsabilità, le seguenti prestazioni destinate sia al pubblico, sia ad ospiti e partner dell'Evento.

Alla partenza RCS Sport provvederà:

- (a) allestire il podio firma con maxischermo e impianto audio per la presentazione di tutti i team dell'evento al pubblico e su cui le autorità locali potranno accogliere gli atleti;
2. allestire un'area *hospitality* in cui 15 posti sono a disposizione per gli ospiti dell'Ente.

**ALLEGATO “D”
STYLE GUIDE BOOK**

ALLEGATO “E”

RAPPORTO TECNICO DI RCS SPORT